



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
QUINDICESIMA LEGISLATURA

**TERZA COMMISSIONE PERMANENTE**

*(Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito -  
Finanza e tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie)*

**Riferimenti legislativi al disegno di legge n. 455  
concernente**

*“Legge di stabilità 2018”*

*a cura della Segreteria del Servizio Commissioni e degli studi legislativi*

# INDICE

## Art. 1

<u><b>c. 1</b></u> D. lgs 23 giugno 2011, n. 118	Allegato 4/1, par. 7, lett. b), c) e d)	pag.	4
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	------	---

## Art. 2

<u><b>c. 1</b></u> l.r. 29 maggio 2007, n. 2	art. 10	„	5
l.r. 4 febbraio 2016, n. 2	art. 16	„	6
l.r. 15 dicembre 2014, n. 33		„	7
l.r. 5 dicembre 2016, n. 32	art. 1, c. 23	„	8
PRS 2014/2020	strategia 5.8	„	8
<u><b>c. 2</b></u> l.r. 11 maggio 2016, n. 5	art. 3, c. 14	„	9

## Art. 3

<u><b>c. 1</b></u> D. lgs 26 giugno 2015, n. 105	art. 7	„	10
D. lgs 3 aprile 2006, n. 152		„	10
l.r. 7 agosto 2009, n. 3	art. 5, c. 23	„	10
<u><b>c. 8</b></u> l.r. 14 maggio 2009, n. 1	art. 3, c. 2, lett. b), punto 2	„	11

## Art. 4

<u><b>c. 2</b></u> Trattato sul funzionamento dell'Unione	artt. 107 e 108	„	12
<u><b>c. 6</b></u> l.r. 13 aprile 2017, n. 5	art. 3, c. 19	„	13

## Art. 5

<u><b>c. 1</b></u> l.r. 13 aprile 2017, n. 5	art. 5, c. 6	„	14
<u><b>c. 4</b></u> l.r. 29 maggio 2007, n. 2	art. 34	„	14
<u><b>c. 4, lett. e)</b></u> l.r. 26 febbraio 1999, n. 8		„	17
l.r. 3 dicembre 2004, n. 9		„	23
l.r. 9 giugno 1999, n. 24		„	23
l.r. 30 giugno 2011, n. 12	art. 18, c. 3	„	24
l.r. 11 aprile 2016, n. 5	art. 6, c. 13	„	24
<u><b>c. 5</b></u> l.r. 27 agosto 1992, n. 15	artt. 6 e 10	„	24
l.r. 11 aprile 2016, n. 5	art. 6, c. 17	„	25

<b><u>c. 6</u></b>			
<i>l.r. 28 maggio 1985, n. 12</i>	<i>art. 92, par. II</i>	<i>pag.</i>	26
<b><u>c. 7</u></b>			
<i>l.r. 23 dicembre 2005, n. 23</i>	<i>art. 48</i>	<i>„</i>	26
<b><u>c. 10</u></b>			
<i>l.r. 11 aprile 2016, n. 5</i>	<i>art. 7, c. 4 e 5</i>	<i>„</i>	27

### ***Art. 6***

<b><u>c. 1</u></b>			
<i>l.r. 13 novembre 1998, n. 31</i>	<i>art. 58, c. 4</i>	<i>„</i>	28
<b><u>c. 2</u></b>			
<i>l.r. 27 aprile 2016, n. 8</i>	<i>art. 48, c. 4</i>	<i>„</i>	28
<b><u>c. 3</u></b>			
<i>D.L. 31 agosto 2013, n. 101</i>	<i>art. 1, c. 5</i>	<i>“</i>	28
<i>D.L. 24 aprile 2014, n. 66</i>	<i>art. 14</i>	<i>“</i>	30

### ***Art. 7***

<b><u>c. 1</u></b>			
<i>l.r. 13 aprile 2017, n. 5</i>	<i>art. 10, lett. g), c. 1</i>	<i>“</i>	32
<i>D lgs 22 gennaio 2004, n. 42</i>	<i>art. 167, c. 5 e 6</i>	<i>“</i>	32

### ***Art. 8***

<b><u>c. 1</u></b>			
<i>D. lgs 23 giugno 2011, n. 118</i>		<i>“</i>	34

# ***ART. 1***

## **c. 1**

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

*Allegato n. 4/1*

### **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

#### **7. La legge di stabilità regionale**

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

## **ART. 2**

### **c. 1**

**L.R. 29.5.2007, n. 2**

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)**

##### **Art. 10**

*Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali.*

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alla *L.R. 24 dicembre 1998, n. 37* (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; alla *L.R. 1° giugno 1993, n. 25* (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); alla *L.R. 23 maggio 1997, n. 19* (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; alla *L.R. 20 aprile 2000, n. 4* (Legge finanziaria 2000), articolo 24, e alla *L.R. n. 9 del 2006*, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'*articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1* (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.

2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla *legge regionale n. 9 del 2006*; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059) .

4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla *legge regionale 17 novembre 1978, n. 68*, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale

Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri .

5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

## **L.R. 4.2.2016, n. 2**

### **Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna**

#### **Art. 16** *Finanziamenti per l'esercizio associato di funzioni.*

1. La Regione promuove la stabilità delle gestioni associate, l'efficiente gestione dei servizi, le economie di scala nello svolgimento delle funzioni amministrative, assicurando nei programmi regionali il finanziamento prioritario delle unioni di comuni.

2. La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'*articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007*. A tal fine, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali:

- a) riserva una quota percentuale del fondo unico destinata al finanziamento delle unioni di comuni e della città metropolitana e, fino al loro superamento, alle province;
- b) stabilisce le decurtazioni, in misura crescente e non inferiore al 30 per cento per anno, da applicare ai trasferimenti per quei comuni che, pur obbligati, non aderiscono alle unioni e destina le relative economie alla quota di cui alla lettera a);
- c) determina la ripartizione fra le categorie di cui alla lettera a).

3. I trasferimenti sono assegnati alle unioni di comuni tenendo conto dell'indice di svantaggio economico-sociale, delle economie di spesa sulla base di costi standard e degli indici di efficacia ed efficienza. La Giunta regionale aggiorna periodicamente tali indici con la procedura di cui al comma 2, tenendo conto delle eventuali condizioni di svantaggio delle unioni di comuni nel cui territorio sono comprese una o più isole minori che costituiscono sub-ambito territoriale ai sensi dell'articolo 7.

4. La Giunta regionale definisce una graduatoria sulla base del parametro unitario di disagio per la ripartizione delle risorse fra le unioni di comuni. Il parametro unitario di disagio è stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto

dei dati statistici territoriali, previa intesa in sede Conferenza permanente Regione-enti locali, con riferimento ai principali indici socio-economici.

5. La Giunta regionale, nella ripartizione di cui al comma 3, individua la quota aggiuntiva spettante all'unione di comuni comprendente il sub-ambito isolano, destinata al finanziamento delle funzioni e dei servizi del comune compreso nel sub-ambito medesimo in aggiunta alle quote di finanziamento ordinariamente ad esso spettanti per l'appartenenza all'unione di comuni.

6. Nella ripartizione a favore delle unioni di comuni si tiene inoltre conto del maggior numero di funzioni svolte oltre a quelle obbligatorie.

### **L.R. 15 dicembre 2014, n. 33**

#### **Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.**

##### **Art. 1** *Attribuzione di funzioni.*

1. E' attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla *legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19* (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in conformità al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono così determinati:

a) euro 300.000 per l'anno 2014 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni per l'anno 2014; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1* (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori) (UPB S01.06.001);

b) euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

##### **Art. 2** *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2014 e in euro 600.000 per gli anni successivi.

2. Agli stessi si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2014*, iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno, che si intende conseguentemente abrogata;

b) per gli anni successivi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2* (legge finanziaria 2007), iscritta in conto dell'UPB S01.06.001 (cap. SC01.1059) per i medesimi anni.

3. I succitati oneri gravano sull'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

#### **L.R. 5-12-2016 n. 32**

### **Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.**

#### **Art. 1 Disposizioni finanziarie.**

23. È autorizzata, a favore della Città metropolitana di Cagliari, la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2017, euro 1.000.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000 per l'anno 2019, al fine di incentivare l'acquisizione a tempo indeterminato o a tempo determinato, con le modalità previste dall'*articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di personale dotato di idonea esperienza necessario a garantire la continuità delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Provincia di Cagliari, ai sensi della *legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2* (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami che prevedano la valorizzazione delle competenze ed esperienze maturate presso le amministrazioni provinciali. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui alla *legge regionale 17 maggio 2016, n. 9* (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), iscritta nel bilancio regionale alla missione 15 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC02.0839 .

#### **PRS 2014-2020**

► 5.8 La Programmazione territoriale Lo sviluppo locale è stato oggetto di svariate forme di intervento negli ultimi decenni, sia da parte di strumenti delineati dalla normativa nazionale che regionale. Anche dal punto di vista comunitario il tema è stato oggetto di modelli di intervento, in particolare per gli ambiti rurali. La pluralità di strumenti si caratterizza per una concentrazione su politiche addizionali, con una scarsa attenzione alle politiche ordinarie, in particolare sui servizi essenziali che incidono sulla qualità della vita e che spesso risultano elementi essenziali per la permanenza delle persone sul territorio e per il mantenimento e lo sviluppo di condizioni che favoriscono l'occupabilità. Da ultimo, a



seguito di un alto livello di concertazione centrale regionale, si è delineato la possibilità di un nuovo approccio di intervento territorializzato rappresentato dalla strategia nazionale per le aree interne. La strategia, alla quale la Sardegna partecipa dal primo momento, si caratterizza per l'approccio duale, puntando da un lato a difendere ed incrementare l'offerta di servizi pubblici che fungono da precondizioni per lo sviluppo, dall'altro a stimolare la valorizzazione delle risorse sottoutilizzate attraverso progetti di sviluppo locale che abbiano come obiettivo la crescita della domanda di lavoro utilizzando sia il capitale territoriale esistente che favorendo l'attrazione di risorse addizionali. Un altro esempio del modo in cui si vuole affrontare la nuova stagione di programmazione territoriale può essere rintracciato nel Piano straordinario per il Sulcis, che, attraverso un processo partecipato, ha delineato una strategia di sviluppo del territorio, mettendo a sistema diversi strumenti della programmazione regionale all'interno di una visione unitaria e integrata. Il Piano è infatti uno strumento di indirizzo, programmazione e coordinamento di interventi rivolti alla salvaguardia del tessuto produttivo, interventi infrastrutturali, interventi di risanamento ambientale, interventi formativi e di supporto alle imprese esistenti (ad esempio tramite la fiscalità di vantaggio) nonché di sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali, tutti orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo dell'intera area del Sulcis Iglesiente. L'occasione derivante dalla previsione anche nei regolamenti comunitari di precise metodologie di sviluppo territoriale determina la possibilità di riassumere con sistematicità gli interventi in corso che, in Sardegna, si sostanziano nella presenza dei Programmi integrati d'Area, di Programmi di Sviluppo locale e dell'approccio LEADER nelle aree rurali. In tale accezione, l'obiettivo della presente azione è lo sviluppo di un nuovo modello di programmazione territoriale capace di mettere a sistema le esperienze derivanti dalle precedenti stagioni dello sviluppo locale e di integrare in maniera sinergica quanto già realizzato (su aree target da individuare), con gli strumenti della nuova programmazione 2014-2020 con le politiche ordinarie della Regione. Il modello di sviluppo territoriale che verrà elaborato con i territori integra i differenti strumenti previsti dai nuovi Regolamenti (Reg. 1303/2013) per la spendita dei fondi strutturali: ITI (art. 36 e successivi del Reg. 1303/2013), lo sviluppo locale partecipativo (art.32 e successivi del Reg. 1303/2013) e i Piani d'azione comune (PdAC, art. 104 e successivi del Reg. 1303/2013).

## C. 2

### **L.R. 11-4-2016 n. 5**

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).**

##### **Art. 3** *Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali.*

14. Al fine di agevolare il percorso partecipativo del sistema delle imprese nella programmazione territoriale e sostenere adeguate azioni di animazione territoriale, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000 a favore delle camere di commercio. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, stabilisce i criteri di riparto (missione 01 - programma 12).

## **ART. 3**

### **C. 1**

**D.Lgs. 26-6-2015 n. 105**

**Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.**

#### **Art. 7. Funzioni della Regione**

1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:

a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;

b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;

c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;

d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.

2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.

### **c. 5**

***D. lgs 3 aprile 2006, n. 152  
Norme in materia ambientale***

**L.R. 7-8-2009 n. 3**

**Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.**

#### **Art. 5**

***Ambiente e governo del territorio.***

23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato

*l'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999.* Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal *decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 20.* Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla *legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera g). Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c bis), della seconda parte del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, e successive modifiche ed integrazioni <sup>(26)</sup>.

(26) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 17 dicembre 2012, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 2013, n. 188 (Gazz. Uff. 17 luglio 2013, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione ambientale.

## **c. 8**

### **L.R. 14-5-2009 n. 1**

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009).**

#### **Art. 3**

*Primi interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro.*

2. Per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto è autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 71.050.000 destinata:

b) quanto a complessivi euro 25.000.000 (S02.03.006) a favore dei comuni per le seguenti finalità:

2) euro 10.000.000 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonchè ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestale. Su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse. L'Ente foreste cura la progettazione e la direzione dei lavori, ovvero, su esplicita richiesta, il Comune beneficiario può eseguire la progettazione e la direzione lavori. In tal caso, l'approvazione del progetto è subordinata al parere di conformità dell'Ente foreste. I comuni occupano nei suddetti interventi soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilità;

## Art. 4

### c. 2

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1.

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) 1.

La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o

qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

## **c. 6**

**L.R. 13-4-2017 n. 5**  
Legge di stabilità 2017.

### **Art. 3** *Disposizioni in materia di ambiente e territorio.*

19. Nel quadro delle attività previste nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione è autorizzato, per le annualità 2017 e 2019, lo stanziamento di euro 800.000 per la realizzazione di iniziative istituzionali all'estero volte a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali e le attività di promozione del fondo di capitale di rischio per investimenti in equity nel capitale di imprese innovative regionali. Possono essere inoltre supportate iniziative istituzionali che favoriscano l'incontro tra imprese regionali e buyers e investitori esteri (missione 14 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6701)

## **ART. 5**

### **c. 1**

**L.R. 13-4-2017 n. 5**  
Legge di stabilità 2017.

**Art. 5** *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

6. È autorizzata la spesa di euro 11.094.000 per l'anno 2017 ed euro 17.036.000 per l'anno 2018, destinata al finanziamento delle opere già realizzate nell'ambito della concessione di costruzione e gestione, mediante project financing, dei presidi ospedalieri e distrettuali facenti capo all'ASL n. 3 di Nuoro (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).

### **c. 4**

**L.R. 29-5-2007 n. 2**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione**  
**(Legge finanziaria 2007).**

#### **Art. 34**

*Fondo regionale per la non autosufficienza <sup>(70)</sup>.*

1. Al fine di sostenere le persone non autosufficienti e chi vive accanto a loro e se ne prende cura è istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. Il Fondo è destinato alla realizzazione di un programma di welfare locale e regionale, in coerenza con quanto previsto dalla *legge regionale n. 23 del 2005*, dalla proposta di Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, ed è destinato alla concreta realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi a favore delle persone non autosufficienti e dei nuclei di appartenenza.
3. Per non autosufficiente si intende la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. La valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie. Per l'anno 2007 la dotazione del Fondo è pari a euro 120.000.000 <sup>(71)</sup>, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna del Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla *legge n. 296 del 2006* (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:

a) risorse regionali per euro 25.000.000, destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);

b) risorse regionali e statali per euro 6.000.000, destinate al sostegno nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti (UPB S05.03.007);

c) risorse regionali e statali per euro 9.000.000, destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (*decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001*; accordo Regione Sardegna-Anci 15 dicembre 2004 di cui alla Delib.G.R. 15 dicembre 2004, n. 52/12) (UPB S05.03.007);

d) risorse regionali già destinate al finanziamento dei piani personalizzati per persone con disabilità grave (*legge n. 162 del 1998*) per euro 36.000.000 (UPB S05.03.007);

e) risorse regionali già destinate al programma sperimentale "ritornare a casa" (*legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 1*) per euro 5.000.000 (UPB S05.03.007);

f) risorse regionali già destinate al programma per le assistenti familiari (*legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, comma 4*) per euro 700.000 (UPB S05.03.009);

g) risorse regionali già destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (*legge regionale n. 27 del 1983; legge regionale n. 11 del 1985; legge regionale n. 20 del 1997; legge regionale n. 6 del 2004*) (UPB S05.03.007).

5. Le risorse di cui alla lettera a) sono destinate a finanziare un programma di interventi di assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non autosufficienti, sulla base di bisogni certificati e nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare personalizzata, comunque integrata con le prestazioni e le attività erogate dalle aziende sanitarie locali. Il programma prevede interventi di carattere socio-assistenziale fino a un massimo di euro 4.000 all'anno per avente diritto, graduati a seconda del livello di compromissione della non autosufficienza, da integrare attraverso il cofinanziamento a carico degli enti locali e del cittadino. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all'*articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005*, le linee-guida per l'attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.

6. Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate al finanziamento di un programma sperimentale a sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura di persone non autosufficienti, in particolare di quelle gravi, attraverso l'erogazione di contributi economici pari a 3.000 euro all'anno per avente diritto per l'assistente familiare che opera a domicilio della persona non autosufficiente, purché in regola con la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti sociali solidali di cui all'*art. 10 della legge regionale n. 23 del 2005*, le linee-guida per l'attuazione del presente programma, compresi i criteri e le modalità per la valutazione della condizione di non autosufficienza, nonché per il suo raccordo con il sistema integrato dei servizi alla persona ai sensi del comma 2.

7. Le risorse di cui alla lettera c) sono destinate alla copertura degli oneri a carico dei comuni per il pagamento della quota sociale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, sulla base di indirizzi predisposti dalla Giunta regionale. Per l'anno 2007, in via transitoria e per i pazienti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali da almeno tre anni, le risorse possono essere erogate alle aziende sanitarie locali per l'integrazione della quota sociale di pertinenza dei Comuni. Delle risorse di cui al presente comma, una somma pari a euro 100.000 è destinata all'ospitalità presso la Casa di accoglienza operante nell'area dell'ospedale oncologico dell'ASL n. 8.

8. La Regione definisce i criteri di accesso agli interventi, anche prevedendo la valutazione della situazione economica del beneficiario individuata sulla base dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), nonché modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di intervento anche attraverso un apposito gruppo tecnico regionale.

---

(70) Vedi, anche, l'art. 6, comma 12, L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

12. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse europee, statali e regionali iscritte in conto della missione 12 - programmi 02, 04 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è destinato all'attuazione dei seguenti interventi nei limiti delle risorse stanziare:

- a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
- b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
- c) programma "Ritornare a casa";
- d) azioni di integrazione socio-sanitaria;
- e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socioassistenziali"), dalla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), fatto salvo quanto previsto al comma 13.

(71) Per la dotazione del Fondo per l'anno 2009 vedi l'art. 3, comma 1, L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 per l'anno 2009 è pari ad euro 126.000.000, da integrare con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è alimentato dai seguenti stanziamenti:



a) risorse regionali per euro 28.000.000 destinate al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.004);

b) risorse regionali per euro 32.000.000 destinate al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla *legge 21 maggio 1998, n. 162* (Modifiche alla *L. 5 febbraio 1992, n. 104*, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007). Al fine di un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione degli interventi disposti ai sensi delle predette leggi;

c) risorse regionali per euro 5.000.000 destinate al programma "Ritornare a casa" di cui all'*articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2006* (UPB S05.03.007);

d) risorse regionali e statali per euro 9.000.000 destinate al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio 10 dei ministri 14 febbraio 2001, accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004) (UPB S05.03.005);

e) risorse regionali per euro 48.000.000 destinate al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007);

f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità certificati ai sensi della *legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3*, e successive modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad integrazione, sulla base di criteri adottati con decreto assessoriale, sentita la commissione consiliare competente, sono destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni più estreme, con il più alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la presenza di più persone in situazione di gravità nello stesso nucleo familiare, di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della *legge n. 162 del 1998* <sup>(16)</sup>.

(16) In attuazione a quanto disposto dalla presente lettera, con *Dec.Ass. 30 luglio 2009, n. 31* sono stati adottati, in via sperimentale, i criteri necessari per la realizzazione e l'applicazione di un programma regionale che prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie con compiti di cura e assistenza dei disabili.

## **c. 4, lett. e)**

**L.R. 26 febbraio 1999, n. 8**

**Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4* "Riordino delle funzioni socio-assistenziali".**

### **Art. 1**

*Vigenza del Piano regionale socio-assistenziale.*

1. Il Piano regionale socio - assistenziale per il triennio 1998/2000, approvato dal Consiglio regionale in data 29 luglio 1998, assume quale riferimento e validità il triennio 1999/2001.

## **Art. 2**

### *Programma comunale d'intervento.*

1. ... <sup>(2)</sup>.

---

(2) Sostituisce con i commi 1, 1-bis e 1-ter l'originario comma dell'*articolo 21, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.*

## **Art. 21**

### *Programmi comunali d'intervento.*

[1. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale <sup>(28)</sup>.

1-bis. I comuni predispongono il primo programma triennale d'intervento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(29)</sup>.

1-ter. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale <sup>(30)</sup>.

## **Art. 3**

### *Informazione e ricerca.*

1. ... <sup>(3)</sup>.

(3) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'*articolo 22, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.*

3. La Regione periodicamente provvede, anche sulla base delle esigenze presentate dagli enti territoriali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità di intervento.

3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 è istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio per le politiche sociali con compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'osservatorio si avvale di personale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e ricerche attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla presente legge

2. ... <sup>(4)</sup>.

(4) Aggiunge il comma 3-bis all'*art. 24, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.*

3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 è istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio per le politiche sociali con compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'osservatorio si avvale di personale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e ricerche attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla presente legge

3. Gli oneri derivanti dall'*articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1988* - così come integrato dal precedente comma, i cui costi aggiuntivi sono valutati in lire 40.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 120.000.000 dall'anno 2000 - gravano sul capitolo 12001/06.

#### **Art. 4**

##### *Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini*

1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli *articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27.*

2. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli *articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11*, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1994, n. 43.

3. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui all'*articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15*, come sostituito dall'*articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20.*

4. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assegnate ai Comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998.

5. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno .

6. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'*articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25*, e successive modificazioni.

7. Con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, sono quantificate e trasferite ai Comuni le risorse necessarie per:

a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'*articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12*, e successive modificazioni;

b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle aziende U.S.L., trasferite ai Comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;

c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'*articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20*, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.

8. La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.

9. I Comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.

#### **Art. 5**

##### *Attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa O.N.M.I.*

1. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa O.N.M.I. sono assegnate alle stesse Province con vincolo di destinazione nella misura prevista per l'anno 1997.

2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000 e 2001.

3. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1998 è disposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a valere sulle disponibilità del capitolo 12001/08 del bilancio 1999.

4. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1999, 2000 e 2001 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

5. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati.

#### **Art. 6**

##### *Contributi ai Comuni per l'assunzione di operatori sociali*

1. A decorrere dall'anno 1999, ai Comuni che abbiano provveduto o provvedano all'assunzione di operatori sociali può essere concesso, ad integrazione del contributo già erogato ai sensi dell'*articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988*, una ulteriore quota di finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.

2. Ai Comuni che non hanno consolidato nei trasferimenti di cui al fondo previsto dalla lettera c), comma 1, dell'*articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993* alcun contributo ai sensi dell'*articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988* e che abbiano provveduto o provvedano nel corso del 1999 all'assunzione di operatori sociali può essere concesso un finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.

3. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 2000 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'*articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993*.

4. A decorrere dall'anno 2001 i Comuni che abbiano beneficiato, in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui all'*articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988* e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previsti dal citato articolo 55, cessano dal diritto a tale contributo con corrispondente riduzione del finanziamento attribuito ai sensi della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni .

5. Per i Comuni che si vengono a trovare nella condizione di cui al comma 4 gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali.

#### **Art. 7**

##### *Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali.*

1. Per l'anno 1999 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all'*articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988*, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

#### **Art. 8**

##### *Interventi per l'adeguamento delle strutture socio - assistenziali agli standard del piano socio - assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988.*

1. A partire dal 1999 e fatti salvi gli interventi già inseriti nei programmi pluriennali approvati, a valere sul capitolo 12001/02 del bilancio regionale, possono essere finanziati anche gli interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socio - assistenziali già in funzione per il rispetto degli standard fissati dal piano socio - assistenziale e dal regolamento di attuazione della *legge regionale n. 4* approvato con *D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12*.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai Comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'*articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988* e alle organizzazioni di volontariato di cui all'*articolo 43 della*

medesima legge come integrata e modificata dalla *legge regionale 13 settembre 1993, n. 39*, a termini dell'articolo 47 della medesima *legge regionale n. 4 del 1988*.

3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite dal comma 2, avverrà nella misura del 60 per cento dello stanziamento annuale a favore dei Comuni, e del restante 40 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'*articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988* e delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla *legge regionale n. 39 del 1993*, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.

4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinata alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente.

5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'*articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988* e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla *legge regionale n. 39 del 1993*, è concesso alle seguenti condizioni:

a) che le stesse siano convenzionate con almeno un comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i Comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;

b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio - assistenziali.

## **Art. 9**

### *Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione.*

1. ... <sup>(9)</sup>.

---

(9) Sostituisce il comma 4 dell'*articolo 32, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4*.

4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere adeguato in correlazione con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, mediante deliberazione della Giunta regionale <sup>(53)</sup>.

(53) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'*art. 47, comma 1, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23*. Vedi, anche, il comma 3 del suddetto articolo.

## **Art. 10**

### *Contributi in favore dei Comuni e delle aziende U.S.L. per il trasporto degli handicappati*

1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è elevato, a decorrere dall'anno 1999, in misura non superiore a lire 13.000.

2. Il contributo così come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle aziende U.S.L. che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.

3. La maggiore spesa per l'aggiornamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in lire 500.000.000 annue (cap. 12001/01).

4. Per gli anni successivi l'importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici I.S.T.A.T. mediante deliberazione della Giunta regionale.

### **Art. 11**

*Provvedimenti urgenti e inderogabili* <sup>(11)</sup>.

[1. Per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità quali l'affidamento di minori e di anziani disposte dai giudici o altre gravi emergenze documentate dai Comuni, nonché per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti da nuovi compiti trasferiti ai Comuni con le presenti disposizioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai Comuni.

2. A valere sulle disponibilità del capitolo 12001/01, una quota non inferiore ad euro 2.550.000 annue è destinata all'attuazione del presente articolo <sup>(12)</sup>].

---

(11) Articolo abrogato dal comma 3-bis dell'art. 47, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (aggiunto dall'art. 18, comma 39, lettera a), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

(12) Comma così modificato dall'art. 13, comma 17, L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

### **L.R. 3 dicembre 2004, n. 9**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie.**

### **L.R. 9 giugno 1999, n. 24**

**Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione** <sup>(2) (3)</sup>.

(2) L'art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14 ha apportato variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento al contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota spese correnti - di cui alla presente legge.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato, con l'esclusione degli articoli 7 e 16, dall'art. 56, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2016, n. 8, a decorrere dal 28 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 della stessa legge). Inoltre l'art. 35, comma 6 della medesima L.R. n. 8/2016 ha disposto la soppressione dell'«Ente foreste della Sardegna» istituito ai sensi della presente legge, e il subentro dell'«Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)» nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.

#### **L.R. 30-6-2011 n. 12**

#### **Disposizioni nei vari settori di intervento.**

**Art. 18** *Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti.*

3. Le provvidenze di cui al secondo alinea dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; alla relativa spesa, valutata in euro 100.000 annui, si fa fronte mediante le disponibilità recate dall'UPB S05.03.007.

#### **L.R. 11-4-2016 n. 5**

#### **Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).**

**Art. 6** *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina per l'accesso agli interventi del Fondo di cui al comma 12, lettera e), i limiti di reddito, mediante l'applicazione dell'ISEE, e la misura dei benefici, ridefinendo i criteri di riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi spese, al fine di garantire equità e omogeneità di applicazione in relazione alle condizioni di bisogno accertate. La Giunta regionale definisce, inoltre, le incompatibilità o la parziale riduzione degli importi riconoscibili in caso di sovrapposizione tra gli interventi previsti dal Fondo di cui al comma 12.

## **c. 5**

#### **L.R. 27-8-1992 n. 15**

**Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.**

#### **Art. 6**

*Sussidio economico.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere



invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all'articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento

### **Art. 10**

#### *Misura del sussidio.*

1. Al soggetto che si trovi nelle condizioni cliniche ed economiche previste dai precedenti articoli 7 e 9 la Regione concede un sussidio commisurato al reddito personale, fino alla concorrenza della somma di lire 550.000 mensili, o della maggiore somma derivante dall'adeguamento annuale del limite di reddito di cui all'articolo 9, quarto comma, della presente legge.

1-bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 <sup>(17)</sup>.

1-ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l'importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 .

1-quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all'*articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997*, e concordati con il comune di residenza della persona assistita .

1-quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l'erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita .

2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.950.000.000 per l'anno 1992 e in lire 9.950.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 12001-01).

### **L.R. 11-4-2016 n. 5**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).

**Art. 6** *Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.*

17. Al fine di favorire l'inclusione attiva, il miglioramento dell'occupabilità, gli interventi socio riabilitativi e l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, in particolare di persone con disturbo mentale, è stanziata la somma di euro 8.000.000 a valere sulle risorse del PO Fondo sociale europeo 2014/2020, asse 2 - obiettivo tematico 9, azione 9.2 per attivare progetti personalizzati mediante una presa in carico multi-professionale e favorire l'attivazione, di percorsi abilitativi ed emancipativi e l'accesso ai diritti. Una quota non inferiore ad euro 2.000.000 di tale stanziamento è assegnata per le indicate finalità ai dipartimenti di salute mentale delle ASL.

## **c. 6**

**L.R. 28-5-1985 n. 12**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione  
(legge finanziaria 1985).**

**Art. 92**

*Contributi a favore degli handicappati*

I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.

## **c. 7**

**L.R. 23-12-2005 n. 23**

**Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988  
(Riordino delle funzioni socio-assistenziali).**

**Art. 48**

*Disposizione transitorie.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina il riordino delle provvidenze economiche a favore di talassemici, emofilici e linfopatici di cui alla *legge regionale 25 novembre 1983, n. 27*, dei neuropatici ex *articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11*, e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti affetti da neoplasie maligne di cui alla *legge regionale 11 maggio 2004, n. 6*, e successive modifiche e integrazioni; la Regione disciplina, inoltre, la realizzazione degli interventi a favore dei sofferenti mentali di cui alla *legge regionale 6 novembre 1992, n. 15*, e alla *legge regionale 30 maggio 1997, n. 20*, e delle persone con disabilità ex *articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12*.

2. In attesa del riordino, il conferimento delle provvidenze di cui al comma 1 è attuato secondo i criteri di accesso di cui alla presente legge e in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 e di cui agli articoli 30 e 31.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, si applicano le disposizioni del *D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12* e successive modificazioni (Regolamento di attuazione della *legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4*).

4. Fino all'approvazione del Piano regionale dei servizi alla persona i criteri di ripartizione del Fondo regionale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, previo parere della competente Commissione consiliare.

5. Le disposizioni relative all'accreditamento si applicano a decorrere dall'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge.

## **c. 10**

### **L.R. 11-4-2016 n. 5**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)

**Art. 7** *Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.*

4. La Giunta regionale definisce adeguate procedure di accreditamento delle strutture di cui al comma 1 alle quali subordinare, a decorrere dall'anno 2017, l'attribuzione dei contributi.

5. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2017, fermi restando i requisiti di cui all'*articolo 27 del D.P.Reg. n. 4 del 2008*, sentito il parere degli uffici di esecuzione penale esterna della Sardegna, determina<sup>(10)</sup>:

a) i criteri per l'accesso delle strutture ai contributi, tenuto conto, in particolare, dell'esperienza maturata nel settore specifico, del principio di territorialità, della tipologia di servizio offerto, dell'obbligatorietà di adeguata formazione degli operatori impiegati;

b) idonei meccanismi di verifica della rendicontazione e valutazione dell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di inclusione. La mancata presentazione della rendicontazione esclude il beneficiario dal finanziamento per gli anni successivi fino a regolare adempimento (missione 12 - programma 4).

(10) Alinea così modificato dall'*art. 5, comma 37, L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

## Art. 6

### c. 1

#### **L.R. 13-11-1998 n. 31**

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.

#### **Art. 58**

*Contratti collettivi.*

4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.

### c. 2

#### **L.R. 27-4-2016 n. 8**

Legge forestale della Sardegna.

**Art. 48** *Personale dell'Agenzia.*

4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'*articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998*, e successive modifiche ed integrazioni.

### c. 3

#### **D.L. 31-8-2013 n. 101**

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

**Art. 1** *Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione*

1. All'*articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"<sup>(5)</sup>. Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato *articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012*, il limite di spesa previsto dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'*articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'*articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.<sup>(3)</sup>

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'*articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*.

4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.<sup>(4)</sup>

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'*articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Si applicano le deroghe previste dall'*articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, nella *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

**D.L. 24-4-2014 n. 66**  
**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.**

**Art. 14** *Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.<sup>(60) (61)</sup>

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e i limiti previsti dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.<sup>(60) (61)</sup>

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

4-bis. All'*articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*”.

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità

previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.<sup>(59)</sup> <sup>(61)</sup>

---

(60) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016».

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, promosse in riferimento all'art. 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; 2) non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 120 Cost., dalla Regione Veneto.

## Art. 7

### c. 1

**L.R. 13-4-2017 n. 5**  
**Legge di stabilità 2017.**

**Art. 10** *Vincoli di legge.*

1. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta degli assessori rispettivamente interessati, si autorizza l'iscrizione:

g) in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (missione 09 - programma 02) e SC04.2445 (missione 08 - programma 01), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, per le finalità previste dall'*articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), e successive modifiche ed integrazioni, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a termini dell'*articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004*, con contestuale iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (titolo 3, tipologia 02);

**D.Lgs. 22-1-2004 n. 42**  
**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

**Articolo 167** *Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria* <sup>(322)</sup>

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'*articolo 181, comma 1-quater*, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.



6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'*articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

## Art. 8

### *c. 1*

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.***